



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1276

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Adriano Piacentini dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari");

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e approvato con provvedimento del 24 maggio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob (di seguito "Regolamento interno"), ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF;

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF adottate con delibera del 28 maggio 2018, n. 919, ai sensi dei quali l'Organismo delibera la cancellazione per perdita dei requisiti dell'interessato dall'albo unico dei consulenti finanziari previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la delibera OCF n. 549 del 16 gennaio 2014 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Adriano Piacentini, nato a Frosinone il 26 settembre 1959;

VISTA la nota del 13 gennaio 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo del sig. Adriano Piacentini in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 4 del 16 gennaio 2019 (depositata il 23 gennaio 2019), con la quale è stato dichiarato il fallimento della Assicurare S.R.L., con sede legale in Frosinone, al piazzale De Matthaeis n. 14 (nel seguito, anche solo "la Società");

CONSIDERATO che il sig. Adriano Piacentini ha svolto funzioni amministrazione nella Società oggetto della citata sentenza del Tribunale di Frosinone n. 4/2019 nei due esercizi precedenti l'adozione del predetto provvedimento dichiarativo di fallimento (esercizi del 2017 e del 2018), avendo ricoperto l'incarico di amministratore unico della Società, da ultimo, dal 29 settembre 2006 alla data del 7 gennaio 2020 di estrazione della visura camerale della Società dal Registro delle Imprese;

VISTA la nota datata 30 settembre 2019, notificata in pari data all'interessato a mezzo posta elettronica certificata (prot. OCF n. 70170/2019), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE le comunicazioni del 21 ottobre, del 6 e 13 novembre 2019 con cui l'interessato ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTA la nota datata 3 dicembre 2019, notificata in pari data all'interessato a mezzo posta elettronica certificata, con la quale l'OCF ha richiesto all'interessato in particolare la produzione di copie conformi del decreto del Tribunale di Frosinone di nomina del curatore speciale per la Società ed eventuale ulteriore documentazione da cui se ne evincessero tutti i poteri;

VISTE le comunicazioni del 22 e 23 dicembre 2019 con cui l'interessato ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale dell'OCF;

VISTE altresì la comunicazione dell'interessato del 7 gennaio 2020, come integrata da ulteriore documentazione prodotta il successivo 8 gennaio, e la comunicazione del 10 gennaio 2020;

CONSIDERATE le osservazioni e la documentazione trasmesse dal sig. Adriano Piacentini con le suddette comunicazioni con le quali lo stesso ha rappresentato in particolare quanto segue:

(I) con la prima comunicazione del 21 ottobre 2019:

- di aver ricevuto notizia della procedura fallimentare a carico della Società solo in data 5 febbraio 2019 con comunicazione ricevuta dal curatore fallimentare, e di aver comunicato e



- documentato al proprio intermediario mandante la circostanza dell'intervenuto fallimento della Società;
- di non essere stato destinatario di provvedimento cautelare di vigilanza [omissis];
 - di non aver mai svolto attività assicurativa per conto della Società fallita nel periodo di gestione dell'agenzia;
 - che la Società, a seguito di modifica dell'oggetto sociale in data 29 settembre 2006, poteva esercitare l'attività di agente assicurativo esclusivamente per il "Gruppo [omissis]" e ha cessato la propria attività con decorrenza 31 luglio 2011, in seguito al recesso dal mandato esercitato dalla compagnia assicurativa [omissis] in data 30 giugno 2011 e dell'acquisizione della [omissis] da parte del [omissis];
 - che alla predetta data alcuni sub-agenti della Società non avevano riversato a quest'ultima somme di spettanza, ma che la stessa ha regolarizzato la propria posizione nei confronti della [omissis] e dei dipendenti, assolvendo tutti gli impegni finanziari riconducibili alla gestione caratteristica;
 - che la Società, riconducibile alla influenza di altro soggetto (sig. [omissis]), da un lato risultava creditrice di euro 1,1 milione nei confronti di altra società ([omissis]), e dall'altro risultava debitrice di euro 328.000,00 della società [omissis] per effetto di finanziamenti interni al "gruppo [omissis]", al quale tutte e tre le predette società afferivano;
 - che il creditore istante per il fallimento (la [omissis]) è società riconducibile al socio di maggioranza della Società fallita, nonché allo stesso gruppo di appartenenza ("gruppo [omissis]") e che alla base dell'istanza ci sarebbero somme oggetto dei predetti finanziamenti infragruppo;
 - di essersi costituito fideiussore nell'interesse della Società per il ripianamento delle esposizioni debitorie della stessa, impegnando la propria liquidità [omissis], pur non essendo in taluni casi a ciò tenuto a titolo di responsabilità solidale;
 - di aver cessato, a partire dalla data del 30 luglio 2011, l'attività di amministrazione e gestione della Società, in conseguenza della proposizione in giudizio di azioni di responsabilità nei suoi confronti da parte del socio di maggioranza ([omissis], anch'essa riconducibile al sig. [omissis]) e della nomina su richiesta del socio di maggioranza, a partire dal 12 luglio 2011, di un *curatore speciale* per la Società (ora curatore fallimentare); ciò ad eccezione della circostanza di aver provveduto, in qualità di amministratore unico, alla convocazione di n. 13 riunioni dell'assemblea disertate dal socio di maggioranza che, con la propria assenza, avrebbe praticato ostruzionismo all'attività assembleare. L'interessato ha altresì asserito che tale immobilismo avrebbe precluso l'iscrizione presso il Registro delle imprese della nomina del curatore speciale non risultante ad oggi dalla visura camerale della Società;
 - che le sentenze n. [omissis] e n. [omissis] del Tribunale di [omissis] e la sentenza n. [omissis] del Tribunale di [omissis] (confermata in secondo grado dalla Corte d'Appello di [omissis], con sentenza n. [omissis], pronunciate in esito ai giudizi di responsabilità *ex art. 2476 c.c.* intentati dal socio di maggioranza ed a lui favorevoli, avrebbero, a parere dell'interessato, «*sancito in maniera chiara e precisa che l'operato posto in essere non ha minimamente determinato lo stato di insolvenza di Assicurare Srl, ascrivibile invece all'operato esclusivo del Dott. [omissis] che, quale socio di maggioranza, bloccava l'attività sociale ed amministrativa, anche omettendo la relativa capitalizzazione (...)*»;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

(II) con la seconda comunicazione del 6 novembre 2019, nel ribadire le osservazioni già presentate:

- di non aver mai ricevuto alcuna contestazione nell'esercizio delle proprie funzioni di vice-direttore generale presso la [omissis];
- di non essere mai stato destinatario di provvedimenti sanzionatori o di condanne rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 472/1998;
- che nei propri confronti non è stata proposta da parte del curatore della Società alcuna azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 della Legge fallimentare;

(III) con la terza comunicazione del 13 novembre 2019, che [omissis];

(IV) con la quarta comunicazione del 22 e 23 dicembre 2019, in seguito alla richiesta di integrazione documentale formulata dal Responsabile del procedimento, [omissis], ha trasmesso:

- (copia semplice di) copia conforme del decreto di nomina del curatore speciale della Assicurare S.R.L. adottato dal Presidente del Tribunale di Frosinone ai sensi degli artt. 78 c.p.c. e ss., datato 20 ottobre 2011;
- dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza n. [omissis], sottoscritta dal difensore e procuratore del sig. Adriano Piacentini e copia semplice della richiesta di "Non proposto ricorso per Cassazione" presentata alla Corte d'Appello di [omissis] in data 19 dicembre 2019;

(V) con la quinta comunicazione del 7 e 8 gennaio 2020 [omissis], che «(...) sin dal 2007 e fino a Marzo 2011 [omissis] è risultata sempre, insieme ad Assicuraresrl, la società che ha finanziato le restanti società appartenenti al socio di maggioranza [omissis], con posizioni creditorie definite tempo per tempo»;

RITENUTE le osservazioni trasmesse dall'interessato non idonee a dimostrare la sua estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della Società, in quanto:

1) in via generale, le note e la documentazione prodotte non sono idonee a dimostrare l'estromissione del sig. Adriano Piacentini dalla gestione generale della Assicurare S.R.L. fallita in quanto risulta che lo stesso abbia rivestito la posizione di amministratore unico della Società con conseguente possibilità di porre in essere i relativi atti di natura gestoria nell'interesse della Società stessa; e infatti, in particolare:

- le convocazioni assembleari che quest'ultimo riferisce di aver effettuato dal 2011 al 2018 paiono in particolare atti incompatibili con la totale estromissione dello stesso dall'amministrazione della Società, tra l'altro per l'intero periodo che va dal 2006 al 2020, inclusivo degli esercizi precedenti alla cessazione dell'attività della Società (anno 2011);
- dal decreto del Tribunale di Frosinone di nomina del curatore speciale della Società del 20 ottobre 2011, adottato ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 78 c.p.c. e ss., non emergono informazioni che provino (o quanto meno inducano a ritenere) che la curatela in parola – per l'appunto di tipo *speciale* e non già generale – travalicasse i limiti della rappresentanza della Società ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale nei giudizi intentati;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- dalla documentazione presentata non risulta che l'amministrazione o l'esercizio di uno o più poteri specifici fossero attribuiti a soggetti diversi dal sig. Adriano Piacentini ovvero che la gestione della Società fosse a lui impedita;
- è irrilevante che l'amministrazione di fatto della Società – non dimostrata, anche alla luce del mancato accertamento in sede giudiziaria – fosse eventualmente in capo ad altra persona fisica o giuridica stante la carica ricoperta presso la Società e avuto riguardo alle prescrizioni di cui al cit. art. 2 del D.M. n. 472/1998.

2) con particolare riferimento alle sentenze di merito prodotte dall'interessato in allegato alla prima memoria difensiva del 21 ottobre 2019, sebbene a lui favorevoli in quanto rigettanti le richieste di risarcimento *ex art. 2476 c.c.* avanzate da parte attrice per mancata prova del danno lamentato, tali pronunce – in ogni caso riferibili alla gestione anteriore al 2011 non sono rilevanti a dimostrare l'estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi della Società in considerazione della posizione rivestita dal sig. Adriano Piacentini nel periodo successivo e fino al fallimento;

3) con riferimento alle vicende della *[omissis]*, le osservazioni dedotte in relazione al fallimento della predetta società sono ritenute inconferenti rispetto all'oggetto del procedimento avviato; in ogni caso le specifiche rappresentazioni dell'interessato su fatti comuni alla Società e ad altre società del "gruppo *[omissis]*", di cui lo stesso era amministratore e concernenti finanziamenti infragruppo, risultano non idonee a dimostrare l'estraneità dei fatti che hanno determinato la crisi della Società *[omissis]*

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. a), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte a fallimento funzioni di amministrazione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

VALUTATA per le motivazioni espresse l'inidoneità degli elementi comunicati dal sig. Adriano Piacentini a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato il fallimento della Assicurare S.R.L. e pertanto a inibire l'operatività della situazione impeditiva;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Adriano Piacentini, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione dello stesso dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Adriano Piacentini, nato a Frosinone il 26 settembre 1959 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.

2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 15 gennaio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti